



TRIBUNALE DI LECCE

Il Giudice designato

Letti gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 23-5-2006;

osserva

- con ricorso ex art. 19 del d. lgs. 5/2003, Aramini Mario Rodolfo ed Aramini Antonia Fabiana hanno chiesto, previa declaratoria di illegittimità ed invalidità dei relativi contratti – concernenti le operazioni eseguite dalla Banca del Salento- oggi MPS- s.p.a., per l'acquisto di BTP-TEL - la condanna della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. al pagamento della somma di €21.032,60 oltre interessi e spese;
- la Banca convenuta ha preliminarmente eccepito l'errata instaurazione del contenzioso con rito sommario ex art. 19 d.lgs.5/03;
- il procedimento ex art. 19 d.lgs. 5/03, invero, a parere del giudicante, può essere ammesso solo nei rigorosi limiti di una controversia avente ad oggetto “ il pagamento di una somma di denaro, anche se non liquida, ovvero al consegna di una cosa mobile” . Tale espressione - richiamando concettualmente, dal punto di vista ermeneutico, gli istituti della ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. e del giudizio monitorio ex art. 633 e ss c.p.c., - va interpretata in senso restrittivo, tale da escludere ogni controversia che richieda un accertamento se pur *incidenter* di nullità, annullabilità ed inadempimento contrattuale, ai fini dell'esperibilità del rimedio ex art. 19 in esame, dovendo, invece, sussistere le medesime condizioni e presupposti che legittimerebbero il ricorso al decreto ingiuntivo o l'emissione di ordinanza di ingiunzione, laddove l'unica particolarità – introdotta dalla nuova normativa e sconosciuta agli istituti citati, siccome mutuata dal “*referè*” del diritto francese – attiene alla circostanza che la pronuncia emessa ex art. 19 cit. assume – a differenza del decreto ingiuntivo e della ordinanza ex art. 186 ter - la veste di un provvedimento costituente titolo esecutivo, ancorché lo stesso - ex art. 19 comma 5 d.lgs. cit.- sia insuscettibile di passare in giudicato;
- diversamente opinando, si verrebbe a svuotare di significato il rito non sommario, giacché ogni azione di condanna si conclude fisiologicamente e naturalmente, tanto da rasantare l'ovvietà, con una domanda di pagamento di una somma di denaro, ovvero di consegna di una cosa mobile;
- effettivamente il procedimento ex art. 19 d.lgs. 5/03 non sembra esperibile nella fattispecie in esame, pur avente ad oggetto una condanna al pagamento di una somma di denaro, giacché, come eccepito anche dalla convenuta, nel caso di specie la eventuale condanna alla restituzione del corrispettivo versato per l'acquisto dei titoli deve necessariamente passare dalla declaratoria di nullità o di annullamento delle relative operazioni, e tanto non solo esclude che si verta in controversia afferente il mero “pagamento di una somma di denaro” nei limiti sopra precisati, con conseguente, inammissibilità della procedura

semplificata, ma – a tutto volere concedere - richiederebbe, comunque, anche alla luce delle difese svolte dalla banca- una cognizione non sommaria;

P.Q.M.

letti ed applicati gli artt. 6 e 19, comma 3°, D.lg. 17.1.2003 n.5

Assegna all'attore termine di gg. 30 dalla comunicazione del presente provvedimento per le attività di cui all'art. 6 d. lgs. 5/2003.

Si comunichi alle parti a cura della cancelleria.

Lecce, 03/09/2007

IL GIUDICE

dott. Consiglia Invitto